## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-4876 del 22/09/2023

Oggetto DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA CFT SPA PER LO

STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA VIA PARADIGNA 94/A - MODIFICA NON SOSTANZIALE

DI AUA

Proposta n. PDET-AMB-2023-5051 del 22/09/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



## **IL RESPONSABILE**

#### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

# VISTO:

 l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



#### PREMESSO CHE:

l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2018-2894 del 08/06/2018, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo rilasciato il 14/06/2018 protocollo127839, intestato alla ditta CFT SpA per l'insediamento ubicato in Comune di Parma, Via Paradigna 94/A comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

l'atto di modifica sostanziale di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3123 del 28/06/2019, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo rilasciato il 17/07/2019 protocollo139170, intestato alla ditta CFT SpA per l'insediamento ubicato in Comune di Parma, Via Paradigna 94/A;

l'atto di modifica sostanziale di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-6200 del 21/12/2020, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo rilasciato il 28/12/2020 protocollo 211278, intestato alla ditta CFT SpA per l'insediamento ubicato in Comune di Parma, Via Paradigna 94/A;

l'atto di modifica sostanziale di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4211 del 22/08/2022, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo rilasciato il 29/08/2022 protocollo 165585, intestato alla ditta CFT SpA nella persona del Sig. Alessandro Merusi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, per l'insediamento ubicato in Comune di Parma, Via Paradigna 94/A;

l'atto di voltura di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5254 del 13/10/2022, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo prot. 238936 del 12/12/2022, intestato alla ditta CFT SpA nella persona della Sig.ra Maria Krasilowez. in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, per l'insediamento ubicato in Comune di Parma, Via Paradigna 94/A;

## **CONSIDERATA:**

- la domanda acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/134837 del 03/08/2023, pervenuta da parte della società CFT SPA nella persona della Sig.ra Maria Krasilowez in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Parma, Via Paradigna 94/A, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n. 59/2013, rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo rilasciato il 14/06/2018 protocollo.127839 e smi in riferimento al seguente titolo:
  - → autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per cui la Ditta ha presentato modifica non sostanziale;
- la completezza fornita dalla Ditta ed acquisita a protocollo Arpae PG/2023/136948 del 07/08/2023, richiesta da Arpae SAC con nota PG/2023/135834 del 04/08/2023;



• che l'istanza alla data del 07/08/2023 risulta correttamente presentata

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

 con nota PG/2023/137323 del 07/08/2023 è stato comunicato alla Società CFT SPA l'avvio del procedimento;

#### VISTA:

la relazione tecnica in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/150779 del 05/09/2023, depositata agli atti, fornita a seguito della richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2023/137324 del 07/08/2023;

#### **CONSIDERATO CHE** per la matrice emissioni in atmosfera:

- 1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento emesso dal SUAP del Comune di Parma il 14/06/2018 con prot. n. 127839 e s.m.i.;
- 2. l'attività industriale consiste nella "Progettazione, costruzione, vendita e installazione di macchine/impianti per industria alimentare e packaging";
- 3. la richiesta si riferisce alla installazione di una nuova caldaia al posto di quella esistente afferente l'emissione C1, di potenzialità equivalente;
- 4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- 5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- 6. è stata dichiarata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 smi relativamente ai quali è altresì dichiarato che "... i 6 impianti NON sono interconnessi tra di loro perché sono a servizio di reparti e edifici diversi, quindi ogni caldaia è dotata di apposito dispositivo di regolazione e controllo":
  - Emissione C2 caldaia a metano potenzialità 1285 kW;
  - Emissione C4 caldaia a metano potenzialità 2300 kW;
  - Emissione C5 caldaia a metano potenzialità 33.3 kW;
  - Emissione C6 caldaia a metano potenzialità 30.9 kW;
  - Emissione C7 caldaia a metano potenzialità 30.9 kW;
  - Emissione C8 caldaia a metano potenzialità 23.5 kW;
- 7. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale



28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E05 "Pulivapor a gasolio (Potenzialità 80.000 kCal/h)

Ossidi di azoto (espressi come NO2 )	500	mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO2 )	170	mg/Nm³
Polveri	50	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa

• EMISSIONE E06 "Impianto pilota riempimento asettico

# **CONSIDERATO INOLTRE:**

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali." in cui si legge "...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...";

# **CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- per la matrice scarichi idrici la Ditta "DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente agli scarichi di acque reflue.";
- per la matrice impatto acustico la Ditta ha dichiarato che "Trattandosi di sostituzione di caldaia con una di ultima generazione, il contributo acustico esterno allo Stabilimento non subirà variazioni di rilevo."
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita
  a protocollo Arpae n. PG/2023/134837 del 03/08/2023 ha dichiarato, in merito al rilascio del provvedimento
  finale, "...che la marca da bollo con numero identificativo 01210784342117 .... è stata annullata per il
  rilascio dell'atto finale si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata...";

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## **DETERMINA**



#### **DI MODIFICARE**

per i motivi sopra riportati, l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con DET-AMB-2018-2894 del 08/06/2018 e smi, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo rilasciato il 14/06/2018 protocollo n. 127839 e s.m.i. a favore della Società CFT SPA, con Legale rappresentante e Gestore la Sig.ra Maria Krasilowez i, con sede legale e stabilimento siti in comune di Parma, Via Paradigna 94/A, mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente al seguente titolo abilitativo come da istanza pervenuta:

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con DET-AMB-2018-2894 del 08/06/2018 e smi, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo rilasciato il 14/06/2018 protocollo n. 127839 e s.m.i.

## "...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

#### **EMISSIONE E01: "Saldatura e molatura". (emissione autorizzata)**

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6500	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	11	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.



# EMISSIONE E02: "Saldatura e molatura manuale". (emissione eliminata)

# **EMISSIONE E03: "Saldatura"** (emissione autorizzata)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2670	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	10	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

# EMISSIONE E04: "Aspirazione zona setacci". (emissione eliminata)

## EMISSIONE C1: -"Caldaia a gas metano (Potenzialità 969 kW) (emissione nuova)

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	6	h
Durata giorni/anno	120	giorni
Altezza minima	12	m
Ossidi di azoto (espressi come NO2 ):	350	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm³
Periodicità controllo		



I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

# EMISSIONE C3: -"Caldaia a gas metano (Potenzialità 349 kW) (emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	6	h
Durata giorni/anno	120	giorni
Altezza minima	12	m
Ossidi di azoto (espressi come NO2 ):	350	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm³
Periodicità controllo		

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

# EMISSIONE E07 - "Aspirazione postazione di lucidatura elettrochimica setacci "(emissione eliminata)

# **EMISSIONE E08** - "Aspirazione macchina lava-metalli" (emissione autorizzata)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera..

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	400	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Altezza minima	4	m
Sostanze alcaline	5	mg/Nm³



Periodicità controllo	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscon 273°K e 101.3 kPa.	o agli effluenti gassosi secchi normalizzati a

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

## Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione C1 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione C1, dovranno essere inviati ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione C1 è fissato ad un anno dalla data di emissione della presente determina;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle
  condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato
  completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle
  suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello
  stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto
  dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli
  impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità
  Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini
  citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza
  che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di
  messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle
  date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed



eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all' emissione E01 ed E03 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

onto istruttoria per inserimento catasto.		
Generale		
Ragione sociale:	CFT Spa	
Partita IVA/Codice fiscale:	02279800342	
Sede legale:	: Via Paradigna n. 94/a - Parma	
Gestore:	Maria Krasilowez	
Sede locale impianti:	: Via Paradigna n. 94/a - Parma	
Lat:		
Long:		
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Progettazione, costruzione, vendita e installazione di macchine/impianti per industria alimentare e packaging	
Settore attività CRIAER:	4.13	
Indicatori	di attività	
Indicatore 1:	Prodotti per saldatura utilizzati [kg/anno]	
Indicatore 2	Metano utilizzato annualmente [Sm³ /anno]	
Parametri di esercizio		
Giorni/anno funzionamento:	270	
Altezza media sbocco emissione:	11 m	
Temperatura media emissioni:	300 K	
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni		



Monossido di Carbonio (CO) :	115 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO2)	250.000 kg/anno
Ossidi di azoto (NOx)	184 kg/anno
Ossidi di zolfo (SOx)	5 kg/anno
PM (Materiale Particellare):	200 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);
	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO) :	UNI EN 15058:2017 (*);
	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche



Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	etc.)
Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale	UNI EN 13284-1:2017 (*);
particellare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
	ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di zolfo (SOx)	UNI EN 14791:2017 (*);
	UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

<sup>(\*)</sup> I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e



criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato:
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in



autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...";

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA** emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2894 del 08/06/2018 e smi, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo rilasciato il 14/06/2018 protocollo n. 127839 e s.m.i. <u>e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato</u>.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-2894 del 08/06/2018 e smi, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo rilasciato il 14/06/2018 protocollo n. 127839 e s.m.i..

## **DI STABILIRE CHE:**

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso alla Società CFT SPA, al SUAP Comune di Parma, al Comune di Parma e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica per quanto di competenza;

#### SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;



- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli Rif. Sinadoc: 2023/29034

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma Paolo Maroli (documento firmato digitalmente)



#### Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

# Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O2%,CO2%,CO%,H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it



#### 11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: <a href="https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni atmosfera/Registro.pdf">https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni atmosfera/Registro.pdf</a>

## Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del




punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.



## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

	Strutture per l'accesso al punto di prelievo
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.